

Art. 3 – Giunta del Consiglio di Istituto

1. È eletta in seno al Consiglio di Istituto ed è composta da 1 Docente, 1 ATA, 2 Genitori.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente, che la presiede, ed il DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi), che svolge anche le funzioni di segretario.
3. La Giunta
 - a. prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere dello stesso,
 - b. redige apposita relazione al Programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico da sottoporre al Consiglio per l'approvazione.
4. Dura in carica tre anni scolastici.
5. La convocazione della Giunta è fatta dal Presidente con avviso scritto, da recapitarsi a ciascun componente nella sede di servizio scolastico o al domicilio dichiarato, almeno 5 giorni liberi prima della riunione. Se l'avviso è recapitato nella sede di servizio, esso s'intende ricevuto nella prima giornata nella quale il destinatario presta servizio. In caso di urgenza il preavviso può essere di 24 ore.
6. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e le materie da trattare. Non è ammesso deliberare su materie non comprese nell'ordine del giorno, se questo non viene variato con il consenso di tutti i membri che hanno diritto d'intervenirvi. Per variare l'ordine della discussione è sufficiente il consenso della maggioranza.